



# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 4 DEL 20 MAGGIO 2022

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

### ■ **DECRETO AIUTI: PRINCIPALI NOVITA'**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 50/2022 ("Decreto Aiuti"), che ha disposto, tra le altre misure, l'introduzione o l'estensione di benefici (anche fiscali) a favore degli operatori economici. Tra di essi vi rientrano, ad esempio, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas o per gli autotrasportatori, alcune misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – commerciali e agricole – e le garanzie sui mutui sottoscritti dai soggetti che hanno subito un particolare incremento dei costi energetici. In questa scheda riepiloghiamo le novità.

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

### ■ **ECO-INCENTIVI AUTO E MOTO: DOMANDE DI PRENOTAZIONE DAL 25 MAGGIO**

Al via gli incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti. A partire dalle ore 10:00 del 25 maggio 2022, i concessionari rivenditori potranno accedere alla piattaforma del Mise [ecobonus.mise.gov.it](https://ecobonus.mise.gov.it) per prenotare i contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti. Con la pubblicazione in GU n.113 del 16.06.2022 del Dpcm del 6 aprile 2022, sono stati definiti gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e la relativa disciplina. Di conseguenza, per usufruire degli incentivi per il 2022, saranno validi ai fini della prenotazione del contributo agevolativo da inserire sulla piattaforma, i contratti di vendita stipulati dal 16 maggio (data di pubblicazione del provvedimento) fino al 31 dicembre 2022.



Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: DECRETO AIUTI: PRINCIPALI NOVITA'**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 50/2022 ("Decreto Aiuti"), che ha disposto, tra le altre misure, l'introduzione o l'estensione di benefici (anche fiscali) a favore degli operatori economici. Tra di essi vi rientrano, ad esempio, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas o per gli autotrasportatori, alcune misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – commerciali e agricole – e le garanzie sui mutui sottoscritti dai soggetti che hanno subito un particolare incremento dei costi energetici. In questa scheda riepiloghiamo le novità.

<b>DECRETO AIUTI: PRINCIPALI NOVITA'</b>	
<b>BONUS SOCIALE ENERGIA ELETRICA E GAS</b>  Art. 1	<p>Per il <b>terzo trimestre dell'anno 2022</b> le agevolazioni relative alle tariffe per la <b>fornitura di energia elettrica</b> riconosciute</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ ai clienti domestici economicamente svantaggiati</li><li>◆ ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute<sup>1</sup>,</li></ul> <p>e la <b>compensazione per la fornitura di gas naturale</b><sup>2</sup> riconosciute sulla base del valore ISEE<sup>3</sup>, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente<sup>4</sup>. L'articolo in commento <b>estende l'agevolazione al primo trimestre 2022</b>.</p> <p>Ricordiamo che recentemente l'articolo 6 del "Decreto Ucraina"<sup>5</sup> prevedeva che per il periodo 01.04.2022 – 31.12.2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas fosse pari a 12.000 euro.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 1, chiarisce che, ai fini delle dichiarazioni ISEE, l'art. 6 del D.L. 21/2022 di cui sopra si interpreta nel senso che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, oppure qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il</p></div>

<sup>1</sup> di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28.12.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18.02.2008.

<sup>2</sup> di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009.

<sup>3</sup> di cui all'art. 6 del D.L. 21/2022.

<sup>4</sup> con delibera da adottare entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022

<sup>5</sup> DL 21/2022



	pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.								
<b>INCREMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE</b>  Art. 2	Viene aumentata la percentuale del credito d'imposta spettante alle varie categorie di imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare: <table border="1" data-bbox="411 506 1418 757"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1f5fe;">CREDITO IMPOSTA ENERGIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe;">CREDITO IMPRESE NON GASIVORE<sup>6</sup></td> <td style="background-color: #e1f5fe;">20% - 25%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe;">CREDITO IMPRESE GASIVORE<sup>7</sup></td> <td style="background-color: #e1f5fe;">20% - 25%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe;">CREDITO IMPRESE NON ENERGIVORE<sup>8</sup></td> <td style="background-color: #e1f5fe;">12% - 15%</td> </tr> </tbody> </table>	CREDITO IMPOSTA ENERGIA		CREDITO IMPRESE NON GASIVORE <sup>6</sup>	20% - 25%	CREDITO IMPRESE GASIVORE <sup>7</sup>	20% - 25%	CREDITO IMPRESE NON ENERGIVORE <sup>8</sup>	12% - 15%
CREDITO IMPOSTA ENERGIA									
CREDITO IMPRESE NON GASIVORE <sup>6</sup>	20% - 25%								
CREDITO IMPRESE GASIVORE <sup>7</sup>	20% - 25%								
CREDITO IMPRESE NON ENERGIVORE <sup>8</sup>	12% - 15%								
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI</b>  Art. 3	Per mitigare gli effetti economici derivanti dall' <b>aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante</b> alle imprese <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia</li> <li>◆ esercenti le attività di trasporto<sup>9</sup></li> </ul> è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di <b>credito di imposta, nella misura del 28%</b> della <b>spesa sostenuta nel primo trimestre</b> dell'anno 2022 per l' <b>acquisto del gasolio</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ impiegato dai medesimi soggetti;</li> <li>◆ in <b>veicoli di categoria euro 5 o superiore</b>;</li> <li>◆ <b>utilizzati per l'esercizio delle predette attività</b>;</li> <li>◆ al netto dell'IVA;</li> <li>◆ <b>comprovato mediante le relative fatture</b> d'acquisto.</li> </ul> Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è <b>utilizzabile esclusivamente in compensazione</b><sup>10</sup>;</li> <li>◆ non applica i limiti sulla compensazione<sup>11</sup>;</li> <li>◆ <b>non concorre alla formazione del reddito</b> d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;</li> <li>◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi<sup>12</sup>;</li> <li>◆ <b>è cumulabile con altre agevolazioni</b> che abbiano ad oggetto i medesimi costi, <b>a condizione che</b> tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, <b>non porti al superamento del costo sostenuto</b>.</li> </ul>								

<sup>6</sup> contributo straordinario fissato dall'art. 4 del D.L. 21/2022 per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n.17

<sup>7</sup> fissato, da ultimo, dall'art. 5, comma 2 del D.L. 21/2022.

<sup>8</sup> fissato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 21/2022 per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica


<sup>9</sup> indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle accise approvato con il D.Lgs 504/1995.

<sup>10</sup> ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

<sup>11</sup> di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 244/2007 e di cui all'art. 34 della Legge 388/2000.

<sup>12</sup> di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.



	 <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato<sup>13</sup>.</p>
<p><b>ESTENSIONE AL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022 DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE GASIVORE</b></p> <p>Art. 4</p>	<p>Modificando quanto originariamente previsto<sup>14</sup>, viene <b>esteso al primo trimestre 2022 il credito d'imposta al 10% per le imprese gasivore</b> relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, <b>per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici</b>, qualora il <b>prezzo di riferimento del gas naturale<sup>15</sup> abbia subito un incremento superiore al 30%</b> del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Come specificato nell'articolo, è considerata impresa a forte consumo di gas naturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021<sup>16</sup>;</li> <li>◆ quella che <b>ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022</b>, un quantitativo di gas naturale per <b>usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas</b> naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, <b>al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici</b>.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione<sup>17</sup>;</li> <li>◆ non applica i limiti sulla compensazione<sup>18</sup>;</li> <li>◆ non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;</li> <li>◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi<sup>19</sup>;</li> <li>◆ è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;</li> <li>◆ <b>è cedibile<sup>20</sup>, solo per intero</b>, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, <b>fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se</b></li> </ul>

<sup>13</sup> Come **norma di coordinamento** viene **abrogato** il "Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto previsto dall'art. 17 del D.L. 21/2022.

<sup>14</sup> aggiungendo l'art. 15.1 al D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022.

<sup>15</sup> calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)

<sup>16</sup> della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 08.01.2022.

<sup>17</sup> ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

<sup>18</sup> di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 244/2007 e di cui all'art. 34 della Legge 388/2000.

<sup>19</sup> di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

<sup>20</sup> ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, comma 4 del D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio"), per ogni **cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima**



	<p><b>effettuate a favore di</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ banche e intermediari finanziari<sup>21</sup>,</li> <li>✓ società appartenenti a un gruppo<sup>22</sup>,</li> <li>✓ ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia<sup>23</sup>.</li> </ul> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il <b>visto di conformità</b> dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta <b>è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente</b> e comunque entro la medesima data <b>del 31.12.2022</b>.</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p><b>INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER IL SETTORE AGRICOLO</b></p> <p>Art. 8</p>	<p>Per aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>è ammessa</b> la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.</li> <li>◆ ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì <b>consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta</b>.</li> </ul> <p>La disposizione si applica anche alle misure attualmente in corso, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea<sup>24</sup>.</p>
<p><b>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI</b></p> <p>Art. 14</p>	<p>Modificando l'art. 119, comma 8-bis, del "Decreto Rilancio"<sup>25</sup>, viene previsto che <b>"Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo"</b>.</p> <p>In questo modo il <b>termine</b> iniziale del 30 giugno 2022 è stato <b>prorogato di tre mesi</b>, concedendo maggior tempo per raggiungere la quota del 30% senza perdere il beneficio.</p> <p>Inoltre, è stato previsto che<sup>26</sup>:</p>

<sup>21</sup> iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs 385/1993.

<sup>22</sup> bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

<sup>23</sup> ai sensi del D.Lgs 209/2005.

<sup>24</sup> ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

<sup>25</sup> D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020.

<sup>26</sup> modificando l'art. 121, comma 1 lettere a e b)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>alle banche</b></li> <li>◆ alle società appartenenti ad un <b>gruppo bancario</b><sup>27</sup>,</li> </ul> <p><b>è sempre consentita la cessione</b> a favore dei <b>sogetti clienti professionali privati</b><sup>28</sup>, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE TRAMITE GARANZIE</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p>	<p>Per consentire alle <b>imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità</b> riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina;</li> <li>◆ dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia;</li> <li>◆ e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa;</li> </ul> <p>SACE S.p.A. <b>concede, fino al 31.12.2022, garanzie</b><sup>29</sup> <b>in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali</b> e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, <b>per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese</b>, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.</p> <p>Ai fini dell'accesso alla garanzia <b>l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative</b> sull'attività d'impresa in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati,</li> <li>◆ rincari dei medesimi fattori produttivi o dovuti a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia,</li> <li>◆ oppure che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b></p>	<p>Viene previsto<sup>30</sup> che fino al 31.12.2022 <b>la garanzia del Fondo può essere concessa su finanziamenti individuali</b>, concessi successivamente al 18.05.2022 e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di</p>

<sup>27</sup> iscritto all'albo di cui all'art. 64 del D.Lgs 385/1993.

<sup>28</sup> di cui all'art. 6, comma 2-quinquies del D.Lgs 58/1998

<sup>29</sup> in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato,

<sup>30</sup> Inserendo il comma 55-bis all'art. 1 della Legge 234/2021.



Art. 16	esercizio, alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella misura massima del 90%, in favore di <b>finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici<sup>31</sup></b>;</li> <li>◆ <b>entro il limite di 5 milioni di euro</b>,</li> <li>◆ <b>a titolo gratuito</b>, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti<sup>32</sup>;</li> <li>◆ <b>ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni</b> adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.</li> </ul>			
<p style="text-align: center;"><b>FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p>	<p>Per l'anno 2022 è istituito un fondo finalizzato a far fronte, mediante <b>erogazione di contributi a fondo perduto</b>, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.</p> <p>Sono destinatarie del fondo, <b>a domanda e nei limiti delle risorse disponibili</b>, le <b>piccole e medie imprese<sup>33</sup></b>, diverse da quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="414 1187 1428 1377">                     hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1377 1428 1612">                     il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022<sup>34</sup> è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 oppure, per le imprese costituite dal primo 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1612 1428 1747">                     hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022<sup>35</sup> un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della <b>quantificazione della riduzione</b> del fatturato rilevano i <b>ricavi caratteristici<sup>36</sup></b>.                 </td> </tr> </table>	hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale	il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 <sup>34</sup> è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 oppure, per le imprese costituite dal primo 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021	hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022 <sup>35</sup> un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della <b>quantificazione della riduzione</b> del fatturato rilevano i <b>ricavi caratteristici<sup>36</sup></b> .
hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale				
il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 <sup>34</sup> è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 oppure, per le imprese costituite dal primo 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021				
hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022 <sup>35</sup> un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della <b>quantificazione della riduzione</b> del fatturato rilevano i <b>ricavi caratteristici<sup>36</sup></b> .				

<sup>31</sup> quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica

<sup>32</sup> di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

<sup>33</sup> come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003

<sup>34</sup> data di entrata in vigore del presente decreto.

<sup>35</sup> data di entrata in vigore del presente decreto.

<sup>36</sup> di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.



	<p>I contributi, che non possono comunque superare <b>l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario</b>, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01<sup>37</sup>.</p> <p>Le modalità attuative e di verifica saranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.</p>		
<p><b>GARANZIE SUI MUTUI IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA CHE HANNO SUBITO UN INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI</b></p> <p>Art. 20</p>	<p>Previa autorizzazione della Commissione europea<sup>38</sup> sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con <b>copertura al 100%</b>, i nuovi finanziamenti concessi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ banche;</li> <li>◆ intermediari finanziari<sup>39</sup>;</li> <li>◆ e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito.</li> </ul> <p>in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano <b>registrato un incremento dei costi per l'energia</b>, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione<sup>40</sup>, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione;</li> <li>◆ abbiano una durata fino a 120 mesi;</li> <li>◆ abbiano un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi,</li> </ul> <p>come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione<sup>41</sup> e, comunque, <b>non superiore a 35.000,00 euro</b>.</p>		
<p><b>MAGGIORAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI</b></p> <p>Art. 21</p>	<p>Per gli investimenti aventi ad oggetto <b>beni immateriali agevolabili con credito d'imposta<sup>42</sup> per l'acquisto di beni strumentali<sup>43</sup></b>, effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a decorrere <b>dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022</b>, ovvero</li> <li>◆ <b>entro il 30.06.2023</b>, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,</li> </ul> <p><b>la misura del credito d'imposta di cui sopra è elevata al 50%.</b></p> <table border="1" data-bbox="411 1729 1420 1836"> <tr> <td data-bbox="411 1729 916 1836"><b>CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI</b></td> <td data-bbox="916 1729 1420 1836">DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 PARI AL 50%</td> </tr> </table>	<b>CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI</b>	DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 PARI AL 50%
<b>CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI</b>	DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 PARI AL 50%		

<sup>37</sup> recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

<sup>38</sup> ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>39</sup> di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs 385/1993.

<sup>40</sup> resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.


<sup>41</sup> ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

<sup>42</sup> previsto dall'art. 1, comma 1058 della Legge 178/2020.

<sup>43</sup> compresi nell'allegato B annesso alla Legge 232/2016.





<p><b>CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0</b></p> <p>Art. 22</p>	<p>Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, vengono aumentate le aliquote del credito d'imposta per le <b>spese di formazione del personale dipendente</b> finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.</p> <table border="1" data-bbox="411 562 1426 813"> <thead> <tr> <th>DIMENSIONE IMPRESA</th> <th>VECCHIA PERCENTUALE</th> <th>NUOVA PERCENTUALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piccole imprese</td> <td>50%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Medie imprese<sup>44</sup></td> <td>40%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'aumento è consentito a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le attività formative <b>siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico</b> da adottare entro il 17 giugno 2022<sup>45</sup></li> <li>◆ e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.</li> </ul> <p> Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022<sup>46</sup> che non soddisfino le condizioni di cui sopra le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.</p>	DIMENSIONE IMPRESA	VECCHIA PERCENTUALE	NUOVA PERCENTUALE	Piccole imprese	50%	70%	Medie imprese <sup>44</sup>	40%	50%
DIMENSIONE IMPRESA	VECCHIA PERCENTUALE	NUOVA PERCENTUALE								
Piccole imprese	50%	70%								
Medie imprese <sup>44</sup>	40%	50%								
<p><b>DISPOSIZIONI URGENTI A SOSTEGNO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE</b></p> <p>Art. 23</p>	<p>Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, <b>il credito di imposta</b> previsto dalla cd. Legge cinema<sup>47</sup> in favore degli esercenti delle sale cinematografiche, è riconosciuto nella <b>misura massima del 40 per cento</b> dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.</p>									
<p><b>PATTI TERRITORIALI PER L'ALTA FORMAZIONE DELLE IMPRESE</b></p> <p>Art. 28</p>	<p>Sono introdotti i "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese" ("Patti"), <b>stipulati dalle Università che promuovono accordi</b> con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>imprese oppure enti</b> o istituzioni di ricerca pubblici o privati,</li> <li>◆ altre Università,</li> <li>◆ pubbliche amministrazioni e società pubbliche,</li> </ul> <p>con riconoscimento, <b>per gli anni 2022-2028, di un contributo statale</b>. La finalità della misura è di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la</p>									

<sup>44</sup> previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

<sup>45</sup> Trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto

<sup>46</sup> data di entrata in vigore del presente decreto

<sup>47</sup> di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220



formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati.

Il contributo è ripartito con DPCM e la sua erogazione è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto. I Patti presentano le seguenti caratteristiche:

<b>a)</b>	<p>recano la <b>puntuale indicazione di progetti</b> volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali.</p> <p>I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese</p>
<b>b)</b>	<p>sono <b>corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie</b> dei progetti, con cadenza semestrale, e prevedono la <b>revoca</b> (anche parziale) del contributo in caso di <b>mancato raggiungimento degli obiettivi previsti</b>. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali</p>
<b>c)</b>	<p>indicano le <b>risorse finanziarie</b> per provvedere all'<b>attuazione dei progetti</b>, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori</p>
<b>d)</b>	<p>assicurano la <b>complementarità dei relativi contenuti e obiettivi</b> rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti</p>
<b>e)</b>	<p>possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la <b>stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni</b> delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca<sup>48</sup>, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università<sup>49</sup></p>

**MISURE A FAVORE  
DELLE IMPRESE  
ESPORTATRICI**

Art. 29

Viene disposta la possibilità di concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte alle difficoltà e ai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Viene infatti ammesso, per un importo

<sup>48</sup> ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Legge 240/2010.

<sup>49</sup> ai sensi dell'art. 3 della medesima legge.



	<p>non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui al "Decreto Cura Italia"<sup>50</sup>.</p> <p>La misura si applica fino al 31.12.2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.</p>
<p><b>INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI</b></p> <p>Art. 31</p>	<p>Ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei titolari di rapporti di lavoro domestico e, in particolare, a coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non hanno diritto all'indennità per pensionati e altre categorie di soggetti</li> <li>◆ hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali di cui alla "Legge di Bilancio 2021"</li> </ul> <p>è <b>riconosciuta, in corrispondenza della mensilità di luglio 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro</b> – che spetta una sola volta, anche qualora i lavoratori siano titolari di più rapporti contrattuali.</p> <p>L'indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti relativi ai pensionati<sup>51</sup>;</li> <li>◆ non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore.</li> </ul> <p>Il credito maturato dai sostituti d'imposta tramite l'erogazione dell'indennità è recuperato, nel mese di luglio 2022, attraverso la denuncia dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni (che viene effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento).</p>
<p><b>INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI</b></p> <p>Art. 32</p>	<p>A favore dei <b>soggetti</b> residenti in Italia <b>titolari di uno o più trattamenti pensionistici</b>, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi o sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>decorrenza entro il 30.06.2022</b> e</li> <li>◆ <b>reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro</b> lordi annui,</li> </ul> <p>è corrisposta d'ufficio, dall'INPS e con la mensilità di luglio 2022, un'<b>indennità una tantum</b> di importo pari a euro 200.</p> <p>Qualora tali soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'ente incaricato dell'erogazione della indennità, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni.</p> <p>Per il diritto all' indennità <b>non rilevano</b>:</p>

<sup>50</sup> art. 72, comma 1, lettera d) del D.L. 18/2020.

<sup>51</sup> successivo art. 32.




	il <b>reddito della casa di abitazione</b> e le sue <b>pertinenze</b>
	i <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati e le <b>competenze arretrate</b> sottoposte a <b>tassazione separata</b>
	l' <b>assegno al nucleo familiare</b> , gli <b>assegni familiari</b> e l' <b>assegno unico universale</b>
	il c.d. " <b>importo aggiuntivo</b> " <sup>52</sup>
	gli <b>assegni di guerra</b> , gli <b>indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie</b> , trasfusioni e somministrazione di emoderivati
	le <b>indennità</b> di accompagnamento, quelle previste per i ciechi parziali e le indennità di comunicazione per i sordi prelinguali
<p>L'indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non costituisce reddito</b> ai fini fiscali;</li> <li>◆ <b>non è</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>cedibile</b>,</li> <li>✓ <b>sequestrabile</b>,</li> <li>✓ <b>pignorabile</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>non costituisce reddito</b> ai fini della corresponsione di <b>prestazioni previdenziali ed assistenziali</b>;</li> <li>◆ è <b>erogata</b> sulla base dei <b>dati disponibili</b> all'INPS al <b>momento dell'erogazione</b>;</li> <li>◆ è soggetta alla <b>successiva verifica del reddito</b> complessivo annuo lordo, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.</li> </ul> <p>L'ente erogatore effettua la <b>verifica</b> delle <b>situazioni reddituali</b> e, in caso di <b>somme corrisposte in eccedenza</b>, provvede alla <b>notifica dell'indebito</b> entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.</p> <p>L'indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, <b>una sola volta</b>, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.</p> <p>Per coloro che hanno percepito, per il mese di <b>giugno 2022</b>, le prestazioni <b>NASPI</b> e <b>DIS-COLL</b><sup>53</sup>, è riconosciuta dall'INPS un'<b>indennità una tantum pari a 200 euro</b>.</p>	

<sup>52</sup> di cui all'art. 70, comma 7 della Legge 388/2000, secondo cui veniva corrisposto, a decorrere dall'anno 2001, un importo aggiuntivo pari (all'epoca) a lire 300.000 annue a favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive – esclusive ed esonerative della medesima – nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al d.lgs. 509/1994 e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non supera il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

<sup>53</sup> previste, rispettivamente, dagli artt. 1 e 15 del D.lgs. 22/2015.



	<p>Inoltre, a domanda, l'INPS eroga una <b>indennità</b> una tantum pari a <b>200 euro</b> ai titolari di <b>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</b><sup>54</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i cui <b>contratti</b> sono <b>attivi</b> al 18.05.2022;</li> <li>◆ <b>iscritti alla Gestione separata</b>.</li> </ul> <p>Tali soggetti <b>non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</b> e l'indennità viene corrisposta a coloro che hanno <b>reddito</b> derivante dai suddetti rapporti <b>non superiore a 35.000 euro</b> per l'anno <b>2021</b>.</p> <p>Sempre a domanda, l'INPS eroga ai <b>lavoratori domestici</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ che abbiano in essere <b>uno o più rapporti di lavoro</b>, alla data di entrata in vigore del presente decreto;</li> <li>◆ per il <b> mese di luglio 2022</b>;</li> </ul> <p>un'<b>indennità</b> una tantum pari a <b>200 euro</b>.</p> <p>Le <b>domande</b> possono essere presentate presso gli istituti di <b>patronato</b><sup>55</sup> e sono appositamente valutate.</p> <p>Ai nuclei beneficiari del <b>reddito di cittadinanza</b> è corrisposta d'ufficio, nel mese di <b>luglio 2022</b> e unitamente alla rata mensile di competenza, un'<b>indennità</b> una tantum pari a <b>200 euro</b>. L'indennità <b>non è però corrisposta</b> nei nuclei in cui è presente almeno un <b>beneficiario</b> delle <b>indennità viste in precedenza</b> (sia per lavoro dipendente che per pensionati e disoccupati).</p> <p> Le <b>prestazioni</b> per pensionati e disoccupati e quella per lavoratori dipendenti <b>non sono tra loro compatibili</b> e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto <b>una sola volta</b>.</p>
<p><b>SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI LAVORATORI AUTONOMI</b></p> <p>Art. 33</p>	<p>Viene istituito un fondo per finanziare l'<b>indennità una tantum</b> per i <b>lavoratori autonomi e i professionisti</b>, al fine di riconoscerne l'importo, in via eccezionale, per l'<b>anno 2022</b>. L'indennità spetta in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai soggetti visti in precedenza iscritti alle <b>gestioni previdenziali INPS</b>;</li> <li>◆ ai professionisti iscritti agli enti gestori di <b>forme obbligatorie di previdenza e assistenza</b> (c.d. "casse private")<sup>56</sup>;</li> </ul> <p>che abbiano percepito nel <b>periodo d'imposta 2021</b> un <b>reddito complessivo non superiore a quello stabilito con apposito Decreto</b>, da adottarsi entro il 17.06.2022<sup>57</sup> col quale verranno altresì definiti i <b>criteri</b> e le <b>modalità</b> per la concessione, così come i relativi <b>criteri di ripartizione</b>.</p>
<p><b>SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI</b></p>	<p>Per <b>mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie</b>, in particolare in relazione ai <b>costi di trasporto per studenti e lavoratori</b>, viene riconosciuto, nei</p>

<sup>54</sup> di cui all'art. 409 del c.p.c.

<sup>55</sup> Legge 152/2001.

<sup>56</sup> di cui al D.Lgs 509/1994 e al D.Lgs 103/1996.

<sup>57</sup> ossia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



**SERVIZI DI  
TRASPORTO  
PUBBLICO**

Art. 35

limiti della dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, un **buono** da utilizzare per l'**acquisto** di **abbonamenti** per:

- ◆ i **servizi di trasporto pubblico**
  - ✓ **locale**,
  - ✓ **regionale** e
  - ✓ **interregionale**, ovvero per
- ◆ i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

L'indennità spetta a decorrere dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del **Decreto**, da emanare **entro il 17.07.2022**<sup>58</sup>, con cui saranno definite le **modalità**:

- ◆ **di presentazione delle domande** per il rilascio del buono;
- ◆ **di emissione** dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa;
- ◆ **di rendicontazione** da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

Il **valore del buono** è pari al **100%** della **spesa** da sostenere per l'**acquisto dell'abbonamento** ma, comunque, **non può essere superiore a euro 60**.

Il buono può essere riconosciuto **esclusivamente** in favore delle **persone fisiche diverse** da quelle che, nell'**anno 2021**, hanno dichiarato un **reddito personale ai fini IRPEF superiore ai 35.000 euro** e presenta le seguenti caratteristiche:

reca il <b>nominativo</b> del <b>beneficiario</b>
è utilizzabile per l'acquisto di un <b>solo abbonamento</b>
<b>non è cedibile</b>
<b>non costituisce reddito</b> imponibile del beneficiario
<b>non rileva</b> ai fini del computo del valore dell' <b>ISEE</b>



Resta comunque ferma la **detrazione**<sup>59</sup> che spetta per le **spese** relative all'**acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale (per un importo non superiore a 250 euro).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>58</sup> ossia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

<sup>59</sup> ex art. 15, comma 1, lettera i-decies) del Tuir.



# ECO-INCENTIVI AUTO E MOTO DOMANDE DI PRENOTAZIONE DAL 25 MAGGIO

## INTRODUZIONE

Al via **gli incentivi** per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.

**A partire** dalle ore 10:00 del **25 maggio 2022**, i **concessionari rivenditori** potranno accedere alla piattaforma del Mise [ecobonus.mise.gov.it](https://ecobonus.mise.gov.it) per **prenotare i contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto**, non inquinanti.

Con la pubblicazione in GU n.113 del 16.06.2022 del [Dpcm del 6 aprile 2022](#), sono stati **definiti gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti** effettuati **a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022** e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e la relativa disciplina.

Di conseguenza, per usufruire degli **incentivi per il 2022**, saranno validi ai fini della prenotazione del contributo agevolativo da inserire sulla piattaforma, **i contratti di vendita stipulati dal 16 maggio** (data di pubblicazione del provvedimento) fino al 31 dicembre 2022.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio la misura degli **incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti** e i termini e le modalità di prenotazione da parte dei venditori.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi può accedere** agli **ecoincentivi** e **quali** sono le **risorse disponibili**?
2. **Quali** sono **gli incentivi** per **l'acquisto di auto** non inquinanti?
3. **Quali** sono **gli incentivi** per **l'acquisto di moto e ciclomotori** non inquinanti?
4. **Quali** sono **gli incentivi** per **l'acquisto di veicoli commerciali** non inquinanti?



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI PUÒ ACCEDERE AGLI INCENTIVI E QUALI SONO LE RISORSE DISPONIBILI?

**R.1. Possono accedere** ai contributi **le persone fisiche** che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere **dal 16 maggio 2022<sup>60</sup> ed entro il 31 dicembre 2022** per le risorse relative **all'annualità 2022**, e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualità, ed **immatricolano in Italia** nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.



Se il veicolo è stato acquistato prima del 16 maggio 2022 non potrà beneficiare degli incentivi per il 2022.

Possono accedere ai contributi **anche le persone giuridiche**, a cui però **è riservata una quota del 5% delle risorse stanziato** per la **categoria M1**, solo ed esclusivamente:

- ◆ per l'acquisto di veicoli di categoria **M1** nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6,
- ◆ con emissione di CO2 compresa **nelle fasce tra 0-20 e 21-60 g/km**,
- ◆ e se i suddetti veicoli acquistati sono **impiegati in car sharing con finalità commerciali**
- ◆ e se tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano **mantenute per almeno 24 mesi**.

Con il Dpcm del 6 aprile sono stati stabiliti **i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo** acquistato con l'incentivo:

- ◆ **12 mesi** nel caso di acquirente **persona fisica**
- ◆ **24 mesi** nel caso di acquirente **persona giuridica**.

Tale requisito **è previsto per l'acquisto di auto, motocicli e ciclomotori**, sono **esclusi i veicoli commerciali**.

Infine, vengono definite le **risorse stanziato** per la concessione dei contributi che **per l'anno 2022** ammontano a **650 milioni di euro** e sono così ripartite:

- ◆ Per l'acquisto di auto di **categoria M1**
  - ✓ 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
  - ✓ 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug - in)
  - ✓ 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)
- ◆ Per **motocicli e ciclomotori** (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati
  - ✓ 10 milioni per i veicoli non elettrici
  - ✓ e 15 milioni per i veicoli elettrici,
- ◆ per i **veicoli commerciali di categoria N1 e N2** vengono destinati 10 milioni di euro.

---

<sup>60</sup> data di entrata in vigore del [Dpcm del 6 aprile 2022](#)





Con successivo DPCM, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento, le destinazioni e gli incentivi.

## D.2. QUALI SONO GLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOMOBILI NON INQUINANTI?

**R.2.** A seconda delle emissioni di CO<sub>2</sub> dell'automobile acquistata, alle persone fisiche, i contributi sono riconosciuti secondo le seguenti misure.

Importo Contributo Ecobonus <b>ACQUISTO DI AUTOMOBILI (VEICOLI DI CATEGORIA M1)<sup>61</sup></b> nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6			
Emissioni di CO <sub>2</sub>	Con rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 5	Senza rottamazione	Risorse disponibili
<b>Elettriche</b> Con Emissioni <b>&lt;= 20 g/km</b> con prezzo di listino <= a 35.000 euro IVA esclusa	€ 5.000,00	€ 3.000,00	Anno 2022: 220 milioni Anno 2023: 230 milioni Anno 2024: 245 milioni
<b>Ibride pug-in</b> Con Emissioni <b>&gt; 20 g/km e &lt;= 60 g/km*</b> con prezzo di listino <= a 45.000 euro IVA esclusa	€ 4.000,00	€ 2.000,00	Anno 2022: 225 milioni Anno 2023: 235 milioni Anno 2024: 245 milioni
<b>Endotermiche a basse emissioni</b> Con Emissioni <b>&gt; 60 g/km e &lt;= 135 g/km*</b> con prezzo di listino <= a 35.000 euro IVA esclusa	€ 2.000,00	-	Anno 2022: 170 milioni Anno 2023: 150 milioni Anno 2024: 120 milioni



Le **persone giuridiche** possono accedere **solo ed esclusivamente** ai contributi per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO<sub>2</sub>, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, e se i veicoli sono impiegati in **car sharing con finalità commerciali**, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno 24 mesi.

<sup>61</sup> Art. 2 comma 1 lett. a), b), c) del [Dpcm del 6 aprile 2022](#)



### D.3. QUALI SONO GLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI MOTO E CICLOMOTORI NON INQUINANTI?

**R.3.** Oltre agli incentivi auto, con il DPCM del 6 aprile vengono disciplinati anche i **contributi per le persone fisiche, per l'acquisto**, anche in locazione finanziaria, **di ciclomotori e motocicli**, secondo le seguenti misure.

Importo Contributo Ecobonus <b>ACQUISTO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI (CATEGORIA L - VEICOLI A DUE, TRE O QUATTRO RUOTE)                      L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7)</b>				
Tipologia	Importo contributo	Risorse disponibili		
<b>Ciclomotori e motocicli termici</b> nuovi di fabbrica omologati in una classe <b>non inferiore ad Euro 5</b>	<b>40%</b> del prezzo d'acquisto fino ad un importo <b>massimo di 2.500 euro</b> a <b>condizione</b> che: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia praticato uno <b>sconto dal venditore del 5%</b> sul prezzo di acquisto)</li> <li>◆ vi sia <b>contestuale rottamazione</b> di un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria<sup>62</sup>.</li> </ul>	Anno 2022: 10 milioni Anno 2023: 5 milioni Anno 2024: 5 milioni		
<b>Ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi</b> nuovi di fabbrica	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"> <b>Con rottamazione</b>  <b>40%</b> del prezzo d'acquisto, fino a ad un <b>massimo di 4.000 euro</b> con <b>rottamazione</b> di un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente                         </td> <td style="text-align: center; width: 50%;"> <b>Senza rottamazione</b>  <b>30%</b> del prezzo di acquisto, fino ad un <b>massimo di 3.000 euro</b> </td> </tr> </table>	<b>Con rottamazione</b> <b>40%</b> del prezzo d'acquisto, fino a ad un <b>massimo di 4.000 euro</b> con <b>rottamazione</b> di un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente	<b>Senza rottamazione</b> <b>30%</b> del prezzo di acquisto, fino ad un <b>massimo di 3.000 euro</b>	Anno 2022: 15 milioni Anno 2023: 15 milioni Anno 2024: 15 milioni
<b>Con rottamazione</b> <b>40%</b> del prezzo d'acquisto, fino a ad un <b>massimo di 4.000 euro</b> con <b>rottamazione</b> di un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente	<b>Senza rottamazione</b> <b>30%</b> del prezzo di acquisto, fino ad un <b>massimo di 3.000 euro</b>			



Ricordiamo che i contributi sono riconosciuti in favore delle **persone fisiche** e il veicolo acquistato deve essere **intestato al soggetto beneficiario** del contributo e la **proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi**.

### D.4. QUALI SONO GLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI?

**R.4.** Riconosciuti anche contributi in favore di **piccole e medie imprese**, ivi comprese le **persone giuridiche**, esercenti **attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi**, per l'acquisto di **veicoli commerciali di categoria N1 e N2**, nuovi di fabbrica, ad **alimentazione esclusivamente elettrica** e con **contestuale obbligo di rottamazione** di un veicolo in una classe **inferiore ad Euro 4**.

<sup>62</sup> Ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011;



Importo Contributo Ecobonus <b>ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI (CATEGORIA N1 e N2)</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Importo contributo</b>	<b>Risorse disponibili</b>
veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate	€ 4.000,00	Anno 2022: 10 milioni Anno 2023: 15 milioni Anno 2024: 20 milioni
veicoli N1 superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate	€ 6.000,00	
veicoli N2 superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate	€ 12.000,00	
veicoli N2 superiore a 7 e fino a 12 tonnellate	€ 14.000,00	



Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Dr. Flavio Staffa